

Decalogo dei diritti e dei doveri del paziente relativi all'informazione sanitaria

1. Un'informazione reciproca, leale, corretta e completa fra i medici, gli altri operatori sanitari e la persona assistita è condizione indispensabile per soddisfare i diritti di salute dei cittadini.
2. La persona assistita ha il dovere di informare i medici e gli altri operatori sanitari su tutto ciò che possa risultare utile e necessario per una migliore prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza. I medici e gli altri operatori sanitari devono garantire la massima attenzione nel rispetto delle norme sul segreto professionale e sulla riservatezza nel trattamento dei dati personali.
3. E' diritto della persona assistita chiedere ed ottenere dal medico informazioni su tutto ciò che riguarda il proprio stato di salute e, nel caso essa risulti affetta da una malattia, di ricevere adeguate indicazioni:
 - sulla natura, durata ed evoluzione della medesima
 - sulle cure necessarie
 - sulle alternative di cura, ove esistono
 - sulla presumibile durata di un eventuale ricovero ospedaliero
 - sui riflessi della malattia e delle cure sullo stato e sulla qualità della propria vita
 - su tutti i rimedi terapeutici ed assistenziali esistenti atti ad evitare o sedare gli eventuali stati di sofferenza e di dolore derivanti dalla malattia stessa e/o dalle relative attività diagnostiche e curative.

Ottenuta un'adeguata informazione sanitaria, è diritto della persona assistita dare o negare il proprio consenso per le analisi e le terapie proposte. Il medico, senza il consenso della persona assistita, non può intraprendere alcuna attività di diagnosi e cura, eccetto nei casi previsti dalla legge e nelle situazioni di necessità ed urgenza, quando il cittadino, al momento incapace di esprimere la propria volontà, si trovi in imminente pericolo di vita.

4. La persona assistita ha diritto ad un'informazione onesta e serena, attraverso un linguaggio chiaro ed essenziale, adeguato alle sue capacità di comprensione, in relazione anche al livello di cultura posseduta.
5. La persona assistita ha diritto sempre ad un'informazione tramite colloquio con il medico curante, anche se si ricorre all'aiuto di opuscoli informativi o strumenti audiovisivi. Il personale infermieristico o tecnicosanitario è tenuto a fornire chiarimenti o spiegazioni esaurienti sugli aspetti di natura assistenziale e, nei limiti delle specifiche competenze professionali, sui trattamenti sanitari prestati.
6. La persona assistita ha il diritto di leggere la propria cartella clinica, inserirvi, mediante il medico, delle osservazioni personali ed ottenerne una copia.
7. L'informazione è riservata esclusivamente alla persona assistita. Ai familiari ed a terzi è ammessa solo se il cittadino lo consente o nei casi previsti dalla legge.
8. In caso di malati minori o infermi di mente, il diritto all'informazione e ad esprimere consenso spetta ai genitori o al tutore. Il personale sanitario è tenuto comunque a ricercare sempre la massima partecipazione ottenibile da tali soggetti, garantendo in ogni caso anche ad essi un'adeguata informazione.

9. Il cittadino ha sempre il diritto di chiedere il parere di un altro medico di sua fiducia, nel rispetto delle competenze del medico curante.

10. Il cittadino a cui si propone la partecipazione ad eventuali sperimentazioni cliniche ha diritto ad essere adeguatamente informato sugli scopi, sui benefici, sui disagi e sui rischi delle stesse. La partecipazione alla sperimentazione è sempre libera ed è comunque vincolata ad un consenso esplicito e documentato del soggetto coinvolto.